Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

M_AMTE.STA.DEC STA.REGISTRAZIONE.PROT.0000418.15-10-2015

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale;

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua, tra gli altri, il sito di "Sulcis – Iglesiente – Guspinese" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 marzo 2003 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Sulcis – Iglesiente – Guspinese";

Vista la validazione della caratterizzazione dell'area dello stabilimento Alcoa Trasformazioni di Portoscuso trasmessa da ARPA Sardegna – Dipartimento di Carbonia Iglesias con nota del 23 febbraio 2011 con protocollo n. 5068, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 6198/TRI del 24 febbraio 2011;

Vista la Relazione finale di validazione della caratterizzazione dell'area dello stabilimento Alcoa Trasformazioni di Portoscuso trasmessa da ARPA Sardegna – Dipartimento di Carbonia Iglesias con nota del 3 novembre 2011 con protocollo n. 29737, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 34272/TRI del 10 novembre 2011;

Vista la nota di chiarimenti in merito alla validazione della caratterizzazione dell'area dello stabilimento Alcoa Trasformazioni di Portoscuso trasmessa da ARPA Sardegna – Dipartimento di Carbonia Iglesias con nota del 17 gennaio 2012 con protocollo n. 1262, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2377/TRI del 1° febbraio 2012;

Visto il "Progetto operativo di bonifica dei terreni. Stabilimento Alcoa di Portovesme", trasmesso da Alcoa Servizi srl con nota del 27 febbraio 2015 con protocollo n. 24, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3017/STA del 4 marzo 2015;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 16 marzo 2015 nel corso della quale è stato esaminato il "Progetto operativo di bonifica dei terreni. Stabilimento Alcoa di Portovesme" e, sulla base dei pareri tecnici di ISPRA, della Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'ARPA Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna e della Provincia di

Carbonia Iglesias (gestione commissariale), sono state formulate una serie di prescrizioni;

Vista la Deliberazione n. 13 del 25 marzo 2015 del Consiglio Comunale di Portoscuso avente per oggetto "Rimodulazione del progetto operativo di bonifica dei terreni per lo stabilimento Alcoa-Portovesme. Presa d'atto esiti della Conferenza di Servizi istruttoria del SIN Sulcis Iglesiente Guspinese del 16/03/2015 ed approvazione progetto";

Vista la revisione del "Progetto operativo di bonifica dei terreni. Stabilimento Alcoa di Portovesme", trasmessa da Alcoa Servizi srl con nota del 27 marzo 2015 con protocollo n. 41, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4055/STA del 30 marzo 2015, che annulla e sostituisce il progetto precedentemente inviato;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 30 marzo 2015, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 120/DECSTA del 7 aprile 2015, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto operativo di bonifica dei terreni. Stabilimento Alcoa di Portovesme", stabilendo che, ai fini dell'emanazione del decreto di approvazione si dovrà tenere conto degli esiti dell'istruttoria della citata revisione del progetto trasmessa da Alcoa Servizi srl con nota del 27 marzo 2015 con protocollo n. 41;

Vista la validazione del test di cessione sui materiali di riporto condotto nell'area di Alcoa Trasformazioni srl, trasmessa da ARPA Sardegna – Dipartimento Sulcis con nota dell'11 marzo 2015 con protocollo n. 7590, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3989/STA del 26 marzo 2015;

Visto il documento di risposta alle prescrizioni fissate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 30 marzo 2015, trasmesso da Alcoa Servizi srl con nota del 6 maggio 2015 con protocollo n. 56, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 6395/STA del 14 maggio 2015;

Visto il verbale della riunione del 27 maggio 2015 della Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel corso della quale è stato espresso un parere sulla citata revisione del "Progetto operativo di bonifica dei terreni. Stabilimento Alcoa di Portovesme", trasmessa da Alcoa Servizi srl con nota del 27 marzo 2015 con protocollo n. 41;

Viste le note della Regione Autonoma della Sardegna del 31 agosto 2015 con protocollo n. 18496 e del 15 settembre 2015 con protocollo n. 19455, acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rispettivamente al protocollo n. 13175/STA del 31 agosto 2015 e al protocollo n. 14038/STA del 15 settembre 2015, che attestano che gli interventi previsti nel "Progetto operativo di bonifica dei terreni. Stabilimento Alcoa di Portovesme" non devono essere sottoposti alle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 12 ottobre 2015 con protocollo n. 195118, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15894/STA del 13 ottobre 2015;

Considerato che gli Uffici della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno svolto una ulteriore istruttoria in merito alla citata revisione del "Progetto operativo di bonifica dei terreni. Stabilimento Alcoa di Portovesme", trasmessa da Alcoa Servizi srl con nota del 27 marzo 2015 con protocollo n. 41;

Considerato che l'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto operativo di bonifica dei terreni. Stabilimento Alcoa di Portovesme", trasmesso da Alcoa Servizi srl con nota del 27 marzo 2015 con protocollo n. 41, così come integrato dal documento trasmesso Alcoa Servizi srl con nota del 6 maggio 2015 con protocollo n. 56, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
    1. dovrà essere sempre garantito un franco medio di tre metri, come dichiarato in progetto, e comunque dovrà essere garantito un franco minimo di un metro, dal livello della massima escursione, tra i materiali di riporto non conformi e la falda sottostante. Qualora non siano garantire dette condizioni, si dovrà provvedere con idonee misure alternative di MISP/bonifica;
    2. tutti gli interventi e le opere che verranno realizzati nell'area, non dovranno pregiudicare l'efficienza e l'efficacia degli interventi di MISP. A tale riguardo qualsiasi variazione rispetto alle soluzioni progettuali per l'intervento di MISP approvate nella versione finale del documento dovrà essere considerata come modifica sostanziale e quindi richiederà la redazione di variante al progetto approvato;
    3. per le aiuole (es. settore est dello stabilimento) caratterizzate dalla presenza di riporti di tipo B si potrà prevedere un eventuale infittimento della vegetazione solo nel caso in cui riporti siano conformi al test di cessione. In caso di non conformità al test di cessione dovranno essere previsti analoghi interventi di messa in sicurezza permanente;
    4. a seguito del collaudo dell'intervento di MISP dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio da concordare nelle modalità e nei tempi con ARPA Sardegna e Provincia ai fini del rilascio della certificazione (nel breve periodo) e dell'efficacia degli interventi (nel lungo periodo);
    5. dovrà essere predisposto con ARPA Sardegna, Provincia di Carbonia Iglesias e Comune di Portoscuso un protocollo operativo delle attività di manutenzione della copertura evapotraspirativa, che consenta di garantire un livello di piena funzionalità della copertura stessa rispetto agli obiettivi previsti;
    6. i rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto dei criteri dell'articolo 179 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    7. in merito alla gestione dei rifiuti:
        - nel caso di spedizione trasfrontaliera dei rifiuti l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dalla Provincia con pagamento di adeguate garanzie fideiussorie. Si ricorda che l'autorizzazione trasfrontaliera per lo smaltimento dei rifiuti al di fuori del territorio nazionale è vincolato al rispetto del Regolamento 1013/2006 CE.
        - l'utilizzo di impianti mobili, oltre alle procedure autorizzative necessarie, prevede la prestazione di idonee garanzie finanziarie;
    8. dovranno essere definiti, in fase esecutiva, dei protocolli operativi che consentano la tracciabilità dei materiali "non rifiuti" derivanti dalla realizzazione del progetto. Tali procedure operative potranno essere definite con gli enti di controllo;
    9. il sistema di copertura evapotraspirativa nell'area a nord dello stabilimento, in considerazione della tipologia di intervento, dovrà essere realizzato con la massima

continuità areale possibile (anche in considerazione dei differenti spessori dei sistemi di MISP proposti), minimizzando interventi di tipo sostitutivo, a meno di interventi estesi legati alla re-industrializzazione; tutti gli interventi di tipo sostitutivo dovranno, in ogni caso, fornire un livello di isolamento (di performance del sistema barriera in generale) almeno equivalente a quello approvato;

10. non è sufficiente, come misura di MISP, il semplice infittimento o il mantenimento della vegetazione nelle aiuole: in particolare è opportuno che nelle aree vegetate caratterizzate da riporti con alto contenuto di fluoruri, la vegetazione sia rimossa e venga realizzata la MISP secondo le modalità previste in progetto, scegliendo preferibilmente la copertura di tipo evapotraspirativo;
11. le attuali pavimentazioni possono essere ritenute parte della MISP esclusivamente a valle di valutazioni specifiche condotte in campo con gli Enti di controllo, basate su criteri di integrità, continuità e sostanziale equivalenza - in termini idraulici - delle pavimentazioni esistenti, con le performance di isolamento dei sistemi di MISP proposti; a tal proposito anche per il sistema di copertura bituminosa devono essere quantificate le prestazioni in termini di isolamento idraulico che non potranno essere inferiori a quelle previste complessivamente dal sistema barriera evapotraspirativo;
12. la sostituibilità della MISP approvata con una misura di sicurezza provvisoria costituita da un telo in HDPE (del quale non è indicato lo spessore) ricoperto con uno strato di 20 cm di materiale litoide, ancorché siano depositati progetti per interventi edilizi di qualsiasi tipo, non è approvabile; a tal proposito si ricorda che il telo in HDPE, in sé, non è sufficiente a costituire un presidio dall'infiltrazione, mentre costituisce un miglioramento delle condizioni di messa in sicurezza laddove applicato in combinazione con materiali impermeabilizzanti di tipo naturale;
13. le modifiche delle modalità esecutive, rispetto a quelle previste in progetto, devono essere proposte alla Conferenza di Servizi e non, come proposto, concordate con gli Enti di Controllo;
14. poiché nell'area volano di deposito temporaneo è previsto lo stoccaggio in cumuli del terreno/riporto escavato e il progetto non prevede alcuna attività di preparazione dell'area, che risulterebbe già pavimentata, pur nella condivisione della copertura dei cumuli con telo in LDPE per minimizzare la produzione di reflui contaminati, le acque di scorrimento superficiale che interessano l'area in questione devono essere gestite direttamente o previo accumulo da impianti autorizzati al trattamento rifiuti: pertanto tali acque non potranno essere scaricate direttamente nella fognatura di stabilimento collegata alla fognatura consortile;
15. immediatamente a valle dell'area soggetta a copertura evapotraspirativa, che in sé costituisce gran parte dell'area soggetta a MISP, devono essere oggetto di monitoraggio tre piezometri di controllo con l'obiettivo di valutare l'efficacia del sistema nelle immediate vicinanze dello stesso.

2. Resta salvo l'obbligo di Alcoa Servizi srl di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 30 marzo 2015.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Carbonia Iglesias (gestione commissariale) mediante apposita certificazione sulla

base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto medesimo.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, Alcoa Servizi srl, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da Alcoa Servizi srl un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi così come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, Alcoa Servizi srl dovrà prestare una fidejussione bancaria per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento, stimato nel progetto di bonifica di cui all'articolo 1 in € 26.960.302,10 (ventisei milioni novecentosessantamila e trecentodue euro e dieci centesimi).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
Avv. Maurizio Pernice